

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 138/10^a



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 16005 del 14-04-2016

Classificazione 02-05

1^a COMM. CONSILIARE

Consiglio regionale della Calabria

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

2^a COMM. CONSILIARE

PROPOSTA DI LEGGE

MODIFICA DEI CONFINI TERRITORIALI DEI COMUNI DI SAN PIETRO APOSTOLO E GIMIGLIANO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Art. 1

Con effetto della data di entrata in vigore della presente legge, i confini territoriali tra i Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano, della Provincia di Catanzaro, sono rettificati secondo quanto risulta dalla relazione descrittiva (Allegato A) e dai Fogli di Mappa Catastale (Allegato B).

Art. 2

La rettifica delle circoscrizioni territoriali dei due Comuni avrà piena efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge, non essendoci rapporti patrimoniali e finanziari da definire tra i Comuni di San Pietro Apostolo e Gimigliano.

Articolo 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio corrente in euro 2.597,55, si provvede mediante prelievo dalla UPB U.008.001.001.001, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2016, che viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di euro 2.597,55 di cui al precedente comma è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB U.001.001.001.004, capitolo U0100210600 "Spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/1983)" dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, si provvede con legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge di stabilità regionale di accompagnamento.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 14 aprile 2016

F.to: On. Vincenzo Antonio Ciconte

Relazione tecnico – finanziaria

Con riferimento agli aspetti finanziari della presente legge, si precisa che le spese per l'organizzazione del referendum consultivo sono a carico della Regione e vengono rimborsate ai Comuni sulla base di apposita richiesta documentata presentata dagli stessi.

Tale previsione è espressamente stabilita dall'articolo 17 della legge 136/1976 e dall'articolo 32 della legge regionale n. 13/1983.

La legge statale dispone che “gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali, sono anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni. L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40% e del 60% del totale da ripartire”.

La normativa regionale sopra citata stabilisce che, sia per i referendum abrogativi che per quelli consultivi, *“le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione”*, con la possibilità per la Regione di *“anticipare ai Comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale”*.

Per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai Comuni si sono assunti quali parametri di riferimento di carattere generale quelli adottati dal Ministero dell'Interno in occasione delle elezioni politiche e regionali 2013, così fissati:

- parametro per seggio € 1.248,9607
- parametro per elettore € 3,3690

Le spese anticipate dai Comuni e rimborsabili dalla Regione possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- compensi ai componenti di seggio elettorali: sono rimborsate nelle misure previste dall'art. 1 della legge n. 70/1980, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 62/2002, salve successive modificazioni;
- retribuzione di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale: le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, D.L. n. 8/1993, convertito con la legge n. 68/93, come modificato dal comma 400, lett. d), punti 1 e 2, legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal contratto collettivo di lavoro del comparto e dalle altre disposizioni vigenti;
- spese per assunzione di personale a tempo determinato: è ammessa a rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra l'affissione del decreto di convocazione dei comizi ed il trentesimo giorno successivo alle consultazioni;

- stampati e manifesti non forniti dalla Regione: possono essere rimborsate soltanto le spese relative agli stampati indispensabili per le necessità del servizio elettorale la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni;
- trasporti vari e per operazioni di montaggio/smontaggio delle cabine elettorali: sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie, al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni;
- allestimento degli spazi per la campagna referendaria e dei seggi elettorali;
- spese postali e telegrafiche: sono comprese anche quelle per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;
- spese varie, sempre inerenti agli oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi sostenuti dai Comuni (ad esempio, affitto dei beni immobili da adibire a sezioni elettorali; noleggio di beni mobili per le sezioni elettorali; spese sostenute dai Comuni per l'erogazione dei buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario limitatamente ai giorni in cui il lavoro straordinario è stato svolto per attività inerenti la organizzazione del referendum consultivo.

Alla luce delle considerazioni testé richiamate, le spese complessivamente sostenute dalla Regione possono essere congruamente quantificate in euro 2.476,75. Tale importo è il risultato di una stima condotta tenendo conto delle spese sostenute dalla Regione Calabria per l'indizione di un referendum consultivo nel 2013 per la modifica dei confini territoriali di due comuni della provincia di Vibo Valentia.

Infatti, sapendo che:

- per il referendum del 2013, la Regione ha stanziato con l'assestamento di bilancio 2014 una somma pari a circa 1.480 euro, tenendo conto che le famiglie delle località coinvolte erano 13 per 49 abitanti;
- le famiglie che risiedono nelle Contrade Bivio Zeta, Colla e Manche sono 50, per 86 componenti e, di fatto, sono parte integrante del Comune di San Pietro Apostolo.

è possibile impostare la seguente proporzione:

1.480 euro (oneri referendum 2013) : 49 componenti famiglie comuni 2013 = x (spesa referendum 2016): 86 componenti famiglie comuni 2016,

da cui si ricava una spesa complessiva per la Regione pari ad euro 2.597,55.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente o Investimento	Carattere Temporale Annuale o Pluriennale	Importo
1	Spese per referendum consultivo	C	A	2.597,55 €

Copertura finanziaria

La congrua copertura finanziaria delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurata mediante il prelievo di euro 2.597,55 dal Fondo speciale di parte corrente e la contestuale imputazione del medesimo importo al capitolo U0100210600 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2016.

UPB/capitolo	2016	2017	2018	totale
UPB U.008.001.001.001, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente"	-2.597,55 €	-	-	- 2.597,55 €
UPBU.001.001.001.004, capitolo U0100210600 "Spese per l'attuazione del referendum (l.r. 13/1983)"	2.597,55€	-	-	2.597,55€